




COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI
AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014



Concessione continuativa n° 27 /P.E. del 19/01/2016
rilasciata in data 19/01/2016

Procedimento Unico Autorizzatorio (PUA)
PRATICA SUAPN. 14539-2015
"AREA A" – DEHORS DI TIPO A

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di occupazione suolo PG/2015/705875 del 16/09/2015 presentata dal sig. DE MATTEO ULDERICO, nato a Napoli il 29/05/1978 (C.F. DMTDRC78E29F839D), nella qualità di amministratore della società LE CHANDELIER DI ULDERICO DE MATTEO & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE con sede legale e sede operativa in Napoli VIA BISIGNANO A CHIARA 57 - P.IVA 04633311214.

Rilevato che il responsabile del procedimento, effettuata l'istruttoria preliminare, ha provveduto a richiedere ai sensi dell'art. 7 del DPR 7 settembre 2010 n. 160 e ai sensi dell'art. 7 c. comma 1 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali, i pareri ai Servizi interni ed esterni all'Amministrazione coinvolti nel procedimento e precisamente al Servizio Attività Tecniche della Municipalità 1, alla Polizia Locale e all'ASL NA UOPC Distretto 24 con nota prot. PG/2015/797579 del 16/10/2015;

che il responsabile del procedimento, ha provveduto a richiedere con nota prot. PG/2015/797539 del 16/10/2015, l'autorizzazione alla Soprintendenza, ricadendo l'occupazione di suolo in area sottoposta alle norme di tutela della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.;

che nei tempi di legge sono pervenuti il parere favorevole della Polizia Locale con PG/2015/869808 del 07/11/2015; il parere favorevole del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 1 con prot. PG/2015/810334 del 21/10/2015.

che la Soprintendenza non ha fatto pervenire il proprio atto di assenso, né il proprio dissenso.

Dato atto del possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione n. 403797 del 24/03/2004, tipo B.

Dato atto che il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 sono controllati dal Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples.

Visto che il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni.

Ritenuto che sussistono i presupposti per rilasciare la concessione;

Rilevato che non sussistono in capo al responsabile del procedimento né in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Visto

il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali (Dehors), approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014;

- Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015.
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 46 del 9/3/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Attuazione;
- il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e sm.i.;
- la L. 241/90 e s.m.i.;
- l'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e s.m.i.;
- gli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 85 del 20/02/2015;
- l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013.

Rilevato che il canone annuo per l'occupazione di mq 6,11 è pari ad € 998,90 ed è stato calcolato secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

PROSPETTO DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO

CATEGORIA COSAP	TARIFFA	MQ	CANONE ANNUO
A	€ 142,70	7	€ 998,90

Acquisito il versamento di € 998,90 effettuato in data 19-01-2016 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP).

CONCEDE

alla società LE CHANDELIER DI ULDERICO DE MATTEO & C. SAS, l'occupazione di suolo pubblico, come da progetto allegato alla presente concessione, in Napoli, VIA BISIGNANO A CHIAIA 57, con un ingombro totale di mq 6,11 per l'istallazione di tavoli e sedie con la prescrizione di depositare in un locale chiuso gli arredi nei giorni e negli orari di chiusura dell'esercizio.

Si precisa che il numero delle sedute, comprensivo di quelle interne al locale, deve essere commisurato alla capacità operativa del pubblico esercizio, come determinato all'allegato 5 del vigente Regolamento.

Il presente titolo è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, ai sensi del dell'art. 7, comma 9 del *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014

Si da avviso che in via Bisignano è in corso a cura dell'Amministrazione un procedimento per la ricollocazione delle occupazioni di suolo pubblico esistenti e che, pertanto, a conclusione del procedimento la giacitura dell'area concessa con il presente provvedimento potrebbe subire modifiche.

La concessione è valida dalla data di rilascio al 31/12/2020. Alla scadenza è ammesso il rinnovo. Ai fini del rinnovo, il titolare dell'esercizio a cui è annessa l'occupazione deve presentare, **dal 1 settembre al 30 novembre**, apposita comunicazione contenente la dichiarazione attestante il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio della concessione originaria e la

documentazione comprovante i versamenti dei canoni di concessione.

AVVERTENZE

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti.

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento dei Dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014 e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015.

L'Amministrazione Comunale può imporre in ogni tempo nuove condizioni.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Servizio Occupazione Suolo. In mancanza, il Comune provvederà addebitando le spese al concessionario.

Il contratto si risolve di diritto nei casi previsti dall'art. 10 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP) e in caso di perdita di efficacia della SCIA di somministrazione o di vicinato.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune da diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del Regolamento Cosap.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al Servizio Polizia Amministrativa, con contestuale riconsegna del titolo ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Il concessionario ha l'obbligo del pagamento anticipato del canone rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione. Pertanto, il rilascio del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico è subordinato alla determinazione del canone, che verrà comunicato all'indirizzo del concessionario tramite l'applicativo suap. In caso di errore materiale nel calcolo del canone, il concessionario si impegna a versare a conguaglio il dovuto senza sanzioni e/o interessi di mora.

Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti all'art.36 del Regolamento Cosap. Prima della notifica dell'avviso di cui sopra, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs.

Ufficio occupazione suolo pubblico - Via Oronzio Massa n. 6 - 80133 Napoli - tel. 0817953376 - fax. 0817953369 - e-mail.

occupazione.suolo@comune.napoli.it

471/97.

L'avvenuto pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione dell'intero canone imposto per la concessione.


Ai sensi dell'art. 38 c. 1 e c. 2, del Regolamento Cosap, il concessionario è informato che:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.
3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
 - a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1.000,00;
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili)
6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.
7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.
9. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.


Il presente provvedimento viene inoltrato al Servizio Gestione IMU Secondaria e altri tributi (U.O. COSAP) al Servizio Autonomo Polizia Locale per gli adempimenti di competenza ed in estratto al Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples per comunicazioni inerenti il perdurare del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 la concessione sarà inserita nell'elenco dei provvedimenti finali adottati dai dirigenti, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Napoli.

Il Funzionario
Arch. Patrizia Ongeri



Il Concessionario
(per accettazione)




Il Dirigente
Dott.ssa Caterina Cetrangolo



PLANIMETRIA OCCUPAZIONE SUOLO VIA BISIGNANO N. 57 STATO DI PROGETTO - SCALA 1:100

VICO BELLEDONNE A CHIARA





COMUNE DI NAPOLI



DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI
AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014

Integrazione alla concessione n. 27/PE del 15/01/2016

rilasciata in data 17/01/2016 (14539-2016)

PRATICA SUAP 17542 - 2016

CONCESSIONARIO: società LE CHANDELIER DI ULDERICO DE MATTEO &C. SAS.
con sede operativa in Napoli, via Bisignano 57- P. IVA . 04633311214 – legale rappresentante
sig. Ulderico De Matteo, nato a Napoli il 29/05/1978 – C. F. DMTDRC78E29F839D

IL DIRIGENTE

Vista la concessione di occupazione suolo n. 27/PE del 15/01/2016 rilasciata alla società LE CHANDELIER DI ULDERICO DE MATTEO &C. SAS. con sede operativa in Napoli, via Bisignano 57.

Rilevato che con la concessione n. 27/PE del 15/01/2016 il Servizio Polizia Amministrativa ha autorizzato alla suddetta società LE CHANDELIER DI ULDERICO DE MATTEO &C. SAS. un'occupazione di suolo pubblico (mq 6,11) con tavoli e sedie in via Bisignano 57 sul marciapiede prospiciente l'attività;

Vista l'istanza del 5/10/2016 prot. 777736 con cui i titolari di concessioni di suolo pubblico insistenti su via Bisignano hanno richiesto di adeguare le proprie occupazioni di suolo alla concessione di suolo rilasciata alla società Seventyfra srl, in conformità con il giudicato del Tar (sentenza TAR CAMPANIA02226/2016 Reg. Ric.).

Rilevato che, alla luce della succitata sentenza, questo Servizio ha richiesto all'Avvocatura comunale di valutare la legittimità e l'opportunità di estendere il disposto della sentenza anche ad altre situazioni analoghe su via Ferrigni, al fine di evitare ulteriori ricorsi, con nota PG/2016/688832 del 2/09/2016;

che con nota PG/2016/764902 del 30/09/2016 l'Avvocatura comunale ha condiviso l'ipotesi;

Vista la richiesta di variante inoltrata dal concessionario tramite SUAP con PG/2016/811580 del 16/10/2016 per collocare l'occupazione di suolo in via Bisignano 57, nell'area compresa tra il marciapiede e i paletti.

Visto il *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali (Dehors)*, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014.

Rilevato che per effetto della presente modifica progettuale il canone annuo per l'occupazione di suolo viene rideterminato secondo il seguente prospetto:

PROSPETTO DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE ANNO 2017

CATEGORIA COSAP	TARIFFA	MQ	CANONE ANNUO
A	€ 142,70	8	€ 1141,60

Rilevato che, in virtù della concessione n. 27/PE del 15/01/2016, il concessionario deve corrispondere per l'anno 2016 l'importo di euro 998,90 a cui va aggiunta la somma di euro 35,65 (calcolato in forma frazionata rispetto ai mesi di occupazione, ai sensi dell'art. 27 c. 2 del Regolamento COSAP).

h

AUTORIZZA


La società LE CHANDELIER DI ULDERICO DE MATTEO &C. SAS. ad occupare, la porzione di area pari a mq 7,52 compresa tra il marciapiede e i paletti in Napoli, Via Bisignano 57 per l'installazione di tavoli e sedie, come da progetto allegato e parte integrante della concessione, con il divieto di installare ombrelloni, paravento, fioriere e pedana e con la prescrizione di depositare in un locale chiuso gli arredi nei giorni e negli orari di chiusura dell'esercizio.

Il Funzionario
Arch. Patrizia Ogeri



Il Dirigente

ssa Caterina Corrado




Il concessionario dichiara di aver preso in piena conoscenza di quanto contenuto nel presente atto, dichiarando altresì che i dati in esso contenuti corrispondono allo stato di fatto.

Il Concessionario
(per accettazione)



STATO DI PROGETTO SCALA 1:100



VICO BELLEDONNE A CHIAIA